

## **Regione Lombardia**

**Artt. 9 e 10 L.R. 20 marzo 1995, n. 12** <sup>(1)</sup>.

**Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri** <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 20 marzo 1995, n. 12, I suppl. ord.

(2) Si veda l'*art. 7-ter della L.R. 23 luglio 1996, n. 17*, come aggiunto dalla *L.R. 14 gennaio 2000, n. 2*, per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(3) La presente legge è stata abrogata, a decorrere dalla X legislatura regionale, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2011, n. 21*. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 2.

---

### Art. 9

Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri (24).

[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lombardia" e il "Fondo per l'erogazione d'indennità di fine mandato ai consiglieri della regione Lombardia" sono soppressi. Tutte le funzioni dei fondi sono trasferite al bilancio della regione.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dello stato patrimoniale dei fondi. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione dei fondi sono trasferite al bilancio della regione.

3. Le spese previste dagli artt. 2 e 3 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli artt. 6 e 10, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni, dei soppressi fondi sono poste a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio della Regione.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione amministrativa inerente alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla legge stessa spetta all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale].

---

(24) La presente legge è stata abrogata, a decorrere dalla X legislatura regionale, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2011, n. 21*. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 2.

---

### Art. 10

Disposizione transitorie e finali (25).

[1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta al consiglio regionale nelle legislature successive a quella della sua entrata in vigore (26).

2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 7, ai consiglieri diversi da quelli di cui al primo comma e ai loro eventuali aventi causa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni[, escluso in ogni caso il ricalcolo dell'assegno a seguito di successive variazioni della indennità di funzione] (27) (28).

3. Gli assegni vitalizi, sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 2, con riferimento all'indennità mensile di funzione spettante ai consiglieri regionali alla data di scadenza della presente legislatura. L'ammontare dell'assegno così rideterminato è incremento dal gennaio di ogni anno, a partire dal gennaio 1996, sulla base di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 7.

3-bis. I consiglieri di cui al comma 2 non più in carica nella legislatura 1995/2000 e che non percepiscono già l'assegno vitalizio, ma che hanno percepito l'indennità di fine mandato, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà deve essere esercitata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis, entro il termine del 30 giugno 2000 (29).

3-ter. I consiglieri di cui al comma 2 in carica nella legislatura 1995/2000 hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi e con detrazione dei contributi eventualmente già riscossi. Tale facoltà deve essere esercitata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis, entro il 30 giugno 2000. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato (30).

4. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che al termine della legislatura in corso abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo (31).

5. La facoltà di cui al comma 4 è riconosciuta ai consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio (32).

6. La facoltà di cui ai commi 4 e 5 si esercita con apposita domanda al presidente del Consiglio regionale, da inoltrare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione del mandato per i consiglieri in carica, ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli altri (33) .

---

(25) La presente legge è stata abrogata, a decorrere dalla X legislatura regionale, dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2011, n. 21. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 2.

(26) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lettera d) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

(27) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lettera d) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

(28) Parole soppresse dall'art. 7, comma 13 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

- (29) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 10, lettera e)* della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.
- (30) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 10, lettera e)* della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.
- (31) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 5, lettera b)*, della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.
- (32) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 5, lettera b)* della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.
- (33) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 5, lettera b)*, della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.